



Comunicazione-023-E-2025-i del 18 marzo 2025

# Imposta integrativa: presa in considerazione dell'imposta residua sulle distribuzioni provenienti da partecipazioni qualificate a partire dal 1° gennaio 2024

## 1. Situazione iniziale

L'imposta integrativa è calcolata sulla base delle disposizioni delle norme GloBE dell'OCSE<sup>1</sup> e del G20<sup>2</sup> (di seguito «norme GloBE»; cfr. art. 9 e 11 dell'ordinanza del 22 dicembre 2023 sull'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese [OImM<sup>3</sup>]). Secondo l'articolo 2 capoverso 1 OImM le norme GloBE si applicano per analogia all'imposta integrativa svizzera. Le norme GloBE devono essere interpretate in particolare secondo il relativo commentario<sup>4</sup> e le pertinenti normative dell'OCSE e degli Stati del G20 (cfr. art. 2 cpv. 3 OImM).

Le imposte determinanti rappresentano un elemento importante per il calcolo dell'aliquota effettiva dell'imposta integrativa (cfr. cap. 4 e 5 delle norme tipo GloBE). Possono includere anche l'imposta preventiva svizzera non rimborsabile (imposta residua; cfr. art. 4.2 delle norme tipo GloBE).

In linea di massima, le imposte determinanti vanno attribuite all'entità costitutiva in cui sono contabilizzate (cfr. art. 4.1.1 delle norme tipo GloBE). L'articolo 4.3 delle norme GloBE prevede tuttavia diverse disposizioni per la redistribuzione delle imposte rilevanti tra le varie entità costitutive.

L'articolo 4.3.2 lett. e delle norme GloBE concerne l'imputazione o la riallocazione delle imposte applicabili alle distribuzioni. Secondo tale articolo, l'ammontare di tutte le imposte determinanti contabilizzate nei conti annuali delle entità che detengono direttamente titoli di partecipazione di un'entità costitutiva, dovute sulle distribuzioni ricevute nell'esercizio fiscale vengono attribuite all'entità costitutiva distributrice.

---

<sup>1</sup> Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici

<sup>2</sup> [Tax Challenges Arising from Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules \(Pillar Two\) : Inclusive Framework on BEPS | OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project | OECD iLibrary \(oecd-ilibrary.org\)](#)

<sup>3</sup> RS 642.161

<sup>4</sup> [Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Consolidated Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules \(2023\): Inclusive Framework on BEPS | en | OECD \(di seguito «commentario consolidato»\)](#)

## **2. Esclusione di determinate disposizioni delle norme tipo GloBE per l'imposta integrativa svizzera**

Conformemente all'articolo 2 capoverso 2 lettera b OImM, in particolare l'articolo 4.3.2 lett. e delle norme GloBE non è applicabile per l'imposta integrativa svizzera.

Secondo il commentario consolidato sulle norme GloBE, questa esclusione è necessaria ai fini dell'imposta integrativa nazionale («qualified domestic minimum top-up tax», QDMTT)<sup>5</sup>.

Senza l'esclusione di tale disposizione, secondo la regola di attribuzione dell'articolo 4.3.2 lett. e delle norme GloBE, le imposte dovute sulle distribuzioni verrebbero trattate come imposte determinanti presso la società distributrice. Con l'esclusione della lettera e, in conformità con il commentario consolidato sulle norme GloBE, queste imposte non possono essere prese in considerazione nel calcolo dell'imposta integrativa svizzera.

Questa regolamentazione speciale per la QDMTT mira a garantire che uno Stato acquisisca il diritto primario di tassare le entità costitutive locali. Con l'esclusione si intende inoltre evitare che complesse regole internazionali di attribuzione di imposte estere vengano applicate ai fini della QDMTT.

Nel commentario consolidato sulle norme GloBE è tuttavia anche stabilito<sup>6</sup> che le imposte alla fonte riscosse nello Stato dell'entità costitutiva distributrice sulle distribuzioni menzionate non rientrano espressamente in questa esclusione dell'articolo 4.3.2 lettera e delle norme GloBE.

## **3. Presa in considerazione dell'imposta residua sulle distribuzioni di entità costitutive svizzere per l'imposta integrativa svizzera a partire dal 1° gennaio 2024 («outbound»)**

Dalle spiegazioni di cui al punto 2 risulta quindi che l'imposta residua sulle distribuzioni di un'entità costitutiva svizzera deve essere trattata come imposta determinante per il calcolo dell'imposta integrativa svizzera presso l'entità costitutiva distributrice svizzera.

## **4. Presa in considerazione dell'imposta residua sulle distribuzioni di entità costitutive estere per l'imposta integrativa svizzera («inbound»)**

Secondo l'articolo 3.2.1 lettera b delle norme GloBE, i dividendi o altre distribuzioni devono essere esclusi dal risultato GloBE se si qualificano come cosiddetti "dividendi esclusi". L'articolo 4.1.3 lettera a delle norme GloBE prevede inoltre che l'onere fiscale esigibile relativo ai ricavi esclusi ai sensi del capitolo 3 delle norme GloBE debba essere sottratto dall'importo rettificato delle imposte dell'entità costitutiva beneficiaria. Le imposte alla fonte estere non recuperabili su tali distribuzioni non devono quindi essere prese in considerazione nel calcolo dell'imposta integrativa svizzera, ma vanno imputate all'entità costitutiva distributrice estera.

Questa comunicazione dell'AFC è stata concordata con la Conferenza svizzera delle imposte.

---

<sup>5</sup> Cfr. par. 118.30 del commentario consolidato all'art. 10.1, QDMTT.

<sup>6</sup> Cfr. par. 118.30 del commentario consolidato all'art. 10.1, QDMTT.